

CAMERA DEI DEPUTATI

Disegno di Legge n.5303 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali*

Ordine del Giorno n. 9/5303/2

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha elevato dallo 0,25 per cento al 2 per cento l'imposta relativa ai finanziamenti a medio e lungo termine di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, salvo che si tratti di finanziamenti riferiti all'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze;

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, con norma di interpretazione autentica, precisa che l'aliquota del 2 per cento si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni previste per le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; la norma interpretativa intende chiarire espressamente che l'aumento dell'imposta opera solo per i finanziamenti erogati alle persone fisiche non nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo;

a livello operativo, sussistono ancora dubbi sull'esclusione dall'aumento del prelievo, oltre che su tutti i finanziamenti a medio e lungo termine contratti dalle imprese per l'acquisto di immobili o di altri beni strumentali per l'esercizio dell'attività, anche in relazione ai mutui contratti dalle imprese di costruzione o immobiliari per la realizzazione, acquisto o ristrutturazione di abitazioni destinate alla vendita o alla locazione;

l'aumento del prelievo per i mutui contratti dalle imprese del settore immobiliare nell'esercizio della loro attività comporterebbe un ingiustificato e molto pesante aggravio dell'imposta esclusivamente a carico del settore delle costruzioni, che non corrisponde affatto alla *ratio* della disposizione legislativa;

il chiaro rinvio, operato dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, alle condizioni previste per le agevolazioni fiscali in caso di acquisto di una prima casa, circoscrive l'applicazione dell'aumento dell'imposta sostitutiva alle sole persone fisiche non esercenti attività commerciale per le quali possono sussistere ed essere verificati tali requisiti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di chiarire ulteriormente l'ambito applicativo della disposizione di cui in premessa.

(Accettato dal Governo durante la discussione del provvedimento in Aula della Camera il 15 ottobre 2004)